2024/2931

28.11.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2931 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2024

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di *Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus, Prunus pseudocerasus* e *Prunus spinosa* originarie del Regno Unito e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di tali piante da impianto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ([2]) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originari di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere *Prunus* L.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ([3]) stabilisce le misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ([4]), ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore valutazione dei rischi completa.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2019/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1213/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(4) Il 31 marzo 2023 il Regno Unito ([5]) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di occhi/marze di *Prunus avium* di massimo un anno con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, di *Prunus avium* e di *Prunus avium* innestate su portainnesti di *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasus* o *Prunus pseudocerasus*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di *Prunus avium* e di *Prunus avium* innestate su portainnesti di *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasus* o *Prunus pseudocerasus*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 15 anni di *Prunus avium*, in substrato colturale, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto («piante indicate nella prima domanda»). La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente (fascicolo tecnico del 31 marzo 2023).

(5) Il 23 maggio 2024 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante indicate nella prima domanda ([6]) (parere del 23 maggio 2024). L'Autorità ha individuato *Bemisia tabaci* (popolazioni europee), *Colletotrichum aenigma*, *Eulecanium excrescens*, *Scirtothrips dorsalis*, *Takahashia japonica*, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo tecnico del 31 marzo 2023 e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(6) Il 9 giugno 2023 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di occhi/marze di *Prunus spinosa* di massimo un anno, con un diametro massimo di 12 mm; piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, di *Prunus spinosa*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo sette anni di *Prunus spinosa*, in substrato colturale, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto («piante indicate nella seconda domanda»). La domanda era avallata dai fascicoli tecnici pertinenti (fascicolo tecnico del 9 giugno 2023).

(7) Il 19 giugno 2024 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante indicate nella seconda domanda ([7]) (parere del 19 giugno 2024). L'Autorità ha individuato *Bemisia tabaci* (popolazioni europee), *Eulecanium excrescens* e *Scirtothrips dorsalis* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi.

(8) Sulla base dei pareri del 23 maggio 2024 e del 19 giugno 2024, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante indicate sia nella prima domanda che nella seconda domanda si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate misure adeguate per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.

(9) Per le piante pertinenti indicate nella prima domanda, l'Autorità ha individuato gli organismi nocivi che notoriamente utilizzano come ospiti *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasus* o *Prunus pseudocerasus*. Poiché il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione di alberi di grandi dimensioni e più vecchi (80 mm e 15 anni) si considera ridotto a un livello accettabile con l'applicazione di misure adeguate, è pertanto giustificato concludere che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione di tutte le piante da impianto di *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasus* e *Prunus pseudocerasus*, indipendentemente dalla loro dimensione ed età, anche innestate, o a radice nuda o in substrato colturale, originarie del Regno Unito, è ridotto a un livello accettabile con l'applicazione di misure adeguate.

([5]) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)], in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente regolamento i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

([6]) *EFSA PLH Panel* (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, «Commodity risk assessment of *Prunus avium* plants from United Kingdom», *EFSA Journal*, 22(7), e8836, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8836.

([7]) *EFSA PLH Panel* (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2024, «Commodity risk assessment of *Prunus spinosa* plants from United Kingdom», *EFSA Journal*, 22(7), e8893, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8893.

(10) Di conseguenza, le piante da impianto di *Prunus avium*, *Prunus canescens*, *Prunus cerasus* e *Prunus pseudocerasus*, gli occhi/le marze di massimo un anno di *Prunus spinosa* con un diametro massimo di 12 mm e le piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di *Prunus spinosa*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originari del Regno Unito («piante in questione»), non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(12) Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli tecnici del 31 marzo 2023 e del 9 giugno 2023 sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione. È pertanto opportuno stabilire tali misure quali prescrizioni fitosanitarie per l'importazione nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.

(13) *Bemisia tabaci* (popolazioni europee) figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre *Scirtothrips dorsalis* figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II di tale regolamento di esecuzione.

(14) Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano ora nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(15) *Takahashia japonica* non figura ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciononostante, sulla base delle prove fornite dagli Stati membri, indicanti che l'impatto di tale organismo nocivo sulle piante ospiti nell'Unione non risulta significativo, non sono necessarie prescrizioni per l'importazione in relazione a tale organismo nocivo.

(16) *Colletotrichum aenigma* ed *Eulecanium excrescens* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Occorre una valutazione completa dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi debbano essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se di conseguenza le piante in questione debbano figurare, unitamente alle pertinenti prescrizioni specifiche, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.

(17) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per includervi gli organismi nocivi *Colletotrichum aenigma* ed *Eulecanium excrescens* e le relative prescrizioni.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, seconda colonna denominata «Descrizione», la voce relativa a «*Prunus* L.» è sostituita dalla seguente:

«*Prunus* L., escluse:

— le piante da impianto di *Prunus domestica* a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, innestate su portainnesti di *Prunus cerasifera* e originarie dell'Ucraina;

— le talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis* di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;

— le piante da impianto di *Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana* di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie, originarie della Turchia;

— le piante da impianto di *Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus* e *Prunus pseudocerasus* originarie del Regno Unito;

— gli occhi/le marze di massimo un anno di *Prunus spinosa,* con un diametro massimo di 12 mm, originari del Regno Unito; e

— le piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, di *Prunus spinosa,* con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.».

ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, tabella, tra la voce «Talee senza radici di *Prunus persica* e *Prunus dulcis*, di massimo due anni, in riposo vegetativo e prive di foglie; piante da impianto di *Prunus persica, Prunus dulcis, Prunus armeniaca* e *Prunus davidiana*, di massimo due anni, a radice nuda, in riposo vegetativo e prive di foglie» e la voce «Piante da impianto di massimo quindici anni, con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto, di *Quercus petraea* e *Quercus robur*» sono inserite le voci seguenti:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
«Piante da impianto di *Prunus avium, Prunus canescens, Prunus cerasus* e *Prunus pseudocerasus*	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Regno Unito	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da *Colletotrichum aenigma* ed *Eulecanium excrescens*; ii) il sito di produzione è risultato indenne da *Colletotrichum aenigma* ed *Eulecanium excrescens* nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di *Colletotrichum aenigma* prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Eulecanium excrescens*, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Colletotrichum aenigma*, compresi campionamento casuale e prove sulle piante; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
Prunus spinosa, — occhi/marze di massimo un anno, con un diametro massimo di 12 mm; — piante da impianto di massimo sette anni, non innestate, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48	Regno Unito	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da *Eulecanium excrescens*; ii) il sito di produzione è risultato indenne da *Eulecanium excrescens* nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; e iii) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di *Eulecanium excrescens*, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figurano, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».